30383-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERCAMILLO DAVIGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1716
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		UP - 20/06/2018
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 53407/2017
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale che condannava l'imputato per il reato di occupazione abusiva di un immobile dello IACP

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge in ordine alla formazione della prova: si deduceva che il teste [illegible] ritenuto decisivo era stato esaminato su circostanze non inerenti la contestazione;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti proposti con l'atto di appello con il quale si contestava l'esistenza dell'elemento soggettivo tenuto conto del fatto che l'imputato avrebbe occupato l'immobile quando il padre, che aveva titolo per abitarlo, era in vita e che vi era rimasto anche dopo il suo decesso, pagando regolarmente il canone di locazione.

2.3. vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe eccessivo e non coerente con le e emergenze processuali, che avrebbero dovuto indirizzare la Corte di appello verso la definizone di un trattamento più mite

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

1.1. Il collegio ribadisce che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cass. Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013 - dep. 23/12/2013, P.M. in proc. Papasidero, Rv. 258063).

Con specifico riguardo all'occupazione di edifici di edilizia popolare si condivide la giurisprudenza secondo cui non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il comportamento di chi persiste nell'occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, essendo legato da pregresso rapporto di convivenza con l'assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici (Cass. sez. 2, n. 49101 del 04/12/2015 - dep. 11/12/2015, P.M. in proc. Maniglia, Rv.

265514; Cass, sez. 2 n.23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667; Cass. Sez. 2 n. 43393 del 17/10/2003 -dep. 12/11/2003 - Rv. 227653). Nello stesso senso si è deciso che in tema di invasione di edifici, nell'ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato, a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato, è configurabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a meno che l'occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell'immobile fin da prima dell'escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente (Cass. Sez. 2, n. 47705 del 23/10/2014 - dep. 19/11/2014, P.C. in proc. Versienti, Rv. 260961).

1.2. Nel caso di specie con l'atto d'appello si deducevano circostanze a sostegno del riconoscimento della pregressa convivenza dell'indagato con la persona assegnataria dell'alloggio, ciononostante la sentenza impugnata affermava in modo apodittico, ovvero senza l'indicazione delle fonti di prova a sostegno dell'assunto, che era «rimasto accertato in atti» che a seguito del decesso del padre l'indagato in data 16 novembre 2011 aveva occupato l'immobile contestato, e che in data 7 aprile 2016 era stata rigettata l'istanza di voltura (pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale motivazione, da un lato, non dà conto di quali siano gli elementi di prova alla base della ritenuta occupazione (elementi di prova che non si rinvengono neanche nel tessuto motivazionale della sentenza di primo grado) e, dall'altro, non offre alcuna risposta agli argomenti difensivi volti al riconoscimento della duratura convivenza dell'indagato con il padre, legittimo assegnatario dell'alloggio.

Qualora la convivenza venisse accertata infatti verrebbe meno la condotta che integra il reato contestato, ovvero l'"invasione" di edifici dei quali non si ha il possesso o la detenzione; né rileva il fatto che l'amministrazione non abbia concesso la voltura, dato che, ove rimanesse accertata la convivenza tale elemento potrebbe essere inquadrato come una "sopraggiunta contraria volontà dell'avente diritto" ma nulla proverebbe in ordine alla condotta di invasione.

In sintesi: la Corte territoriale non ha approfondito il tema della dedotta convivenza del titolare con l'intestatario dell'alloggio, fondando la condanna sulla valorizzazione del diniego di voltura, ovvero su un elemento in sé neutro, inidoneo a provare l'arbitraria "invasione", ovvero l'elemento oggettivo del reato in contestazione.

1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2018

L'estensore
Sandra Recchione

Il Presidente
Piercamillo Davigo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 5 LUG. 2018
Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli